



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Risoluzione n. 11 del 30.11.2010

"Effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui al comma 1, **Delibera n. 11 del 30.11.2010**, lett.a) e lett. b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita"

Prot. n. 10645/2010/11

Nella seduta del ~~30.11.2010~~ ^{11.2010}, composto come da verbale in pari data;
sentita la relazione del Consigliere Angelo Antonio Genise – Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione;
visto il quesito volto a conoscere se il periodo in cui il magistrato tributario risulta sospeso dall'incarico per i motivi di cui al comma 1, lett.a) e lett.b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92, debba, o meno, essere computato nel calcolo relativo all'anzianità nella funzione dello stesso;
ritenuta la rilevanza generale della questione,

emana la seguente **Risoluzione**:

A norma dell'art.8 del D. Lgs. n. 545/92 non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art.2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi.

Detto articolo aggiunge, poi, che i componenti delle commissioni tributarie che vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett.a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Questo Consiglio di Presidenza ha chiarito – Risoluzione n. 4 del 29.09.2009 - che le norme appena citate, tra l'altro, costituiscono attuazione a livello di normazione primaria delle tutele previste dalla Carta costituzionale; l'art.51, III comma della Costituzione, infatti, afferma che *chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.*

Sempre questo Consiglio, con la Risoluzione appena menzionata, ha ritenuto che il magistrato tributario chiamato ad una carica pubblica elettiva, o alle altre funzioni





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

indicate nella lett.b) del primo comma dell'art. 8, non perde la qualità di giudice della Commissione Tributaria della quale faceva parte prima della elezione, o dell'assunzione di tali funzioni, con la conseguenza che lo stesso rimane assoggettato, durante il periodo di sospensione, alle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

Ciò posto, non può non derivarne, come ulteriore conseguenza, che il giudice tributario sospeso per gli anzidetti motivi, durante il periodo di sospensione, continua a maturare l'anzianità nella funzione. Se, infatti, deve ritenersi che il magistrato tributario sospeso per le ragioni di cui alle lett.a) e b) del primo comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92, continui a conservare, anche in tale periodo, lo status di giudice tributario e, soprattutto, se si considera che la Costituzione ha stabilito che nessun pregiudizio in ambito lavorativo possa derivare al soggetto che si trovi a ricoprire cariche pubbliche elettive, non si può non concludere nei sensi appena indicati. A ciò si aggiunga che anche la normativa che riguarda il pubblico impiego ha sempre riconosciuto come utile ai fini della progressione della carriera il periodo di sospensione dal servizio: l'istituto della aspettativa per incarichi elettivi - assimilabile per identità di *ratio* e di funzione a quello della sospensione di cui al citato art. 8 D. Lgs. n. 545/92 - è sempre stato disciplinato dal legislatore con l'espresso riconoscimento di esso ai fini della carriera. Sul punto, infatti, l'art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 disponeva che *Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza*. La stessa norma, poi, avendo previsto per il dipendente collocato in aspettativa per carica elettiva il divieto di conseguire promozioni se non per anzianità, prevedeva per lo stesso, nel momento della cessazione della carica elettiva, la ricostruzione della carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi disponeva, all'art.71 che *I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato* e che *“Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza*.

Infine, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ha disposto, all'art.81, che: 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Orbene, pur essendo chiaro che l'attività di giudice tributario, non può mai costituire rapporto di pubblico impiego (art. 11 del D. Lgs. n. 545/92) non può, però, porsi in dubbio che il superamento del concorso per detto incarico crea un rapporto di servizio con lo Stato che può durare, salvo provvedimenti decadenziali, fino





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

settantacinquesimo anno di età. La presenza di tale rapporto di servizio comporta, perciò, l'applicazione all'esercizio dell'attività di giudice tributario di quelle norme relative alla sospensione di tale rapporto del pubblico impiegato. Tale conclusione è avvalorata anche dall'ulteriore considerazione che l'istituto della sospensione per i motivi previsti dall'art.8 del D. Lgs. n. 545/92 ha la stessa *ratio* e la stessa funzione di quello dell'aspettativa prevista per il pubblico impiego e per il lavoro privato. Essi, infatti, hanno la funzione di attuare la tutela costituzionale del posto e della posizione di lavoro del soggetto che viene chiamato a ricoprire una carica elettiva. Tale tutela comporta, *in primis*, la conservazione del "posto" di lavoro; cosa che nella magistratura tributaria viene realizzata attraverso la conservazione dello status di giudice tributario con la sola sospensione dell'esercizio della funzione. La protezione non potrebbe, però, dirsi completa se al soggetto chiamato a ricoprire la carica elettiva ne derivasse un qualche pregiudizio, anche nella carriera; perciò, se a detto soggetto, non fosse riconosciuta, per il periodo di aspettativa o sospensione dalla funzione, l'anzianità di servizio o nello svolgimento della funzione, lo stesso risulterebbe penalizzato nei confronti degli altri soggetti che non abbiano svolto alcun mandato elettivo. E ciò sarebbe inammissibile alla luce delle disposizioni costituzionali. Di qui le norme di legge che equiparano, a tutti gli effetti, il periodo di aspettativa, e dunque anche di sospensione, a quello di effettivo svolgimento del servizio o della funzione.

Quanto fin qui detto trova conferma anche negli artt. 12 e 50 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, intitolato *"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"*. Il citato articolo 12, che si occupa della progressione nelle funzioni, afferma infatti al comma 2: *Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura*. Il successivo art. 50 ribadisce che *Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte*.

Alla luce di quanto fin qui esposto si deve, dunque, concludere che il giudice tributario, nei concorsi interni ha diritto a vedersi riconoscere, ai fini dell'anzianità nella funzione, il periodo in cui è risultato sospeso per i motivi di cui all'art.8 del D. Lgs. n. 545/92.

Ciò posto, bisogna, però, aggiungere che la tutela del giudice tributario, sospeso per i motivi di cui al citato articolo 8 del D.Lgs. n. 545/1992, non si spinge, nell'attuazione normativa, fino al punto di consentirgli di partecipare ai concorsi banditi durante il periodo in cui lo stesso risulta essere sospeso. Tale conclusione si ricava agevolmente non solo dalle norme più sopra riportate – in particolare il citato art.50 del D. Lgs. n. 160/2006, il quale dispone che *in ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo*





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

*organico in quanto componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto - ma anche da quella di cui all'art. 11, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 545/92, il quale prevede che la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti in servizio. Orbene, come già detto, il giudice tributario che si trova a rivestire una carica elettiva risulta sospeso dal servizio e solo per una *fictio iuris* il periodo di sospensione viene considerato come servizio effettivamente prestato. Al riguardo, ancora più esplicito è il quarto comma del citato articolo 8 D. Lgs. n. 545/92 il quale afferma che, cessato il periodo di sospensione il giudice riassume la rispettiva funzione anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza. E' evidente, dunque, che il giudice tributario sospeso per carica elettiva, finchè dura il periodo di sospensione, non può partecipare a nessun concorso interno.*

In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, questo Consiglio

DELIBERA

il magistrato tributario, sospeso per i motivi di cui alle lett.a) e b) del primo comma dell'art.8 del D. Lgs. n. 545/92 o perchè nominato giudice costituzionale, pur non potendo partecipare per tutta la durata del periodo di sospensione, ai concorsi interni, continua a maturare, per tutto detto periodo, l'anzianità nella funzione rivestita al momento della sospensione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

